

COMUNICATO UFFICIALE N. 279 Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i	C.U.	della	F.I.G.C.	dal 1	n.	307/AA	al	n.	325/AA,	inerenti
provvedimenti della Procura Federale.										

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 155 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Arcangelo SESSA e del Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e della società SAVOIA 1908 SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ARCANGELO SESSA, dal 6.9.2023 Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Savoia 1908 SSD ARL ed in precedenza Vice Presidente della stessa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 7 punto 9 dello Statuto della FIGC, in quanto Presidente, dalla data del 6.9.2023, della società Savoia 1908 SSD ARL e contemporaneamente componente del Consiglio di Amministrazione dalla Casa Reale Holding spa, che nel giugno del 2023 acquistava la società Real Aversa 1925 SSDARL, anch'essa militante in Eccellenza, violando così il disposto dell'art. 7 punto 9 della Statuto della FIGC secondo il quale "nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune";

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Savoia 1908 SSD ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 7 punto 9 dello Statuto della FIGC, in quanto Presidente, sino alla data del 6.9.2023, della società Savoia 1908 SSD ARL nonchè proprietario della stessa, unitamente ai sig.ri Giuseppe Crescitelli, Angelo Parisi e Vincenzo Sica, ciascuno per il 25% del capitale sociale, e contemporaneamente facente parte del Consiglio di Amministrazione dalla Casa Reale Holding spa, unitamente ai sig.ri Giuseppe Crescitelli, Angelo Parisi e Vincenzo Sica, società che nel giugno del 2023 acquistava la società Real Aversa 1925 SSDARL, anch'essa militante in Eccellenza, violando così il disposto dell'art. 7 punto 9 della Statuto della FIGC secondo il quale "nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune";

SAVOIA 1908 SSD ARL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati il sig. Emanuele Filiberto di Savoia ed il sig. Arcangelo Sessa;

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sig.ri Arcangelo SESSA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAVOIA 1908 SSD ARL e Emanuele Filiberto DI SAVOIA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Arcangelo SESSA, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società SAVOIA 1908 SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 308/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 270 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Oberdan SCOTTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

OBERDAN SCOTTI, iscritto nell'albo dei tecnici, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di "post" pubblicati sul proprio profilo personale del social network "Facebook", rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti del sig. Gian Romolo Palmieri, direttore responsabile della testata giornalistica on line e web ty "Ortica Social";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Oberdan SCOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di squalifica per il Sig. Oberdan SCOTTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 309/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 260 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GIANNANDREA, Alex DI VAIO, e della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA GIANNANDREA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Nuova Broccostella, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per avere conferito al sig. Alex Di Vaio, nella stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno fino al 6.12.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri del settore giovanile della ASD Nuova Broccostella nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonché dall'art. 39, lett. Hc, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno fino al 6.12.2023, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria Giovanissimi Under 15 della società dallo stesso rappresentata ad un tecnico abilitato come "Allenatore dei portieri";

ALEX DI VAIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Nuova Broccostella, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere svolto, nella stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno fino al 6.12.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri del settore giovanile della ASD Nuova Broccostella nonostante fosse sprovvisto della necessaria abilitazione;

A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Luca Giannandrea all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Alex Di Vaio ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GIANNANDREA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, e dal Sig. Alex DI VAIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca GIANNANDREA in proprio e, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alex DI VAIO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 310/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luigi DI BATTISTA, e della società SAN NICOLÒ NOTARESCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI DI BATTISTA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società San Nicolò Notaresco, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 5 del C.U. n.158 del 7.06.2023, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 14/07/2023, la seguente documentazione, fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2024 di importo pari a euro 31.000,00 (punto 5 del C.U. n. 158 del 7/6/2023);

SAN NICOLÒ NOTARESCO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luigi DI BATTISTA, in qualità di Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi DI BATTISTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAN NICOLÒ NOTARESCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi DI BATTISTA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SAN NICOLÒ NOTARESCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 311/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 279 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Emanuel AWUAH, e della società A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUEL AWUAH, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Città di San Vito Lo Capo, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 19.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società ASD Città di San Vito Lo Capo, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Emmanuel Awuah ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco MANGIAPANE, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, e dal Sig. Emanuel AWUAH;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Emanuel AWUAH, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 163 pfi 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Alberto MALAIGIA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Monte San Pietrangeli, in violazione del disposto dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello CINTIO, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 313/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 213 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Angelo Pio COLUCCI, e della società A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO PIO COLUCCI, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD Pro Evolution Cerignola, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso materialmente apposto, in data 15.9.2022, la sottoscrizione non veridica del sig. Luca Zichella sul modello di richiesta di tesseramento dello stesso per la compagine appena citata;

A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo Pio COLUCCI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Angelo Pio COLUCCI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 314/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 233 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola NINFA, Andrea COLOMBO, e della società A.S.D. J. CUSANO 1913, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA NINFA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. J. Cusano 1913, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Andrea Colombo non fosse tesserato per altra società prima sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la A.S.D. J. Cusano 1913 in data 29.8.2023;

ANDREA COLOMBO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Centro Schiaffino 1988 s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in data 29.8.2023 una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. J. Cusano 1913 nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società S.S.D. Centro Schiaffino 1988 s.r.l.;

A.S.D. J. CUSANO 1913, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Nicola NINFA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sig.ri Andrea COLOMBO e Nicola NINFA in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, per conto della società A.S.D. J. CUSANO 1913;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Nicola NINFA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea COLOMBO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. J. CUSANO 1913;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 315/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Enrico BONALDI, Nicola PATRUNO, e della società U.S.D. AGNELLI OLIMPIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO BONALDI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentante della società USD Agnelli Olimpia, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Nicola Patruno non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la USD Agnelli Olimpia in data 2.9.2023;

NICOLA PATRUNO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Falco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in data 2.9.2023 una richiesta di tesseramento per la società USD Agnelli Olimpia nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società USD Falco;

U.S.D. AGNELLI OLIMPIA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Enrico Bonaldi era tesserato all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sig.ri Nicola PATRUNO e Enrico BONALDI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S.D. AGNELLI OLIMPIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Enrico BONALDI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Nicola PATRUNO, e di € 250,00

(duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. AGNELLI OLIMPIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 316/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 137 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e della società SAVOIA 1908 S.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, all'epoca dei fatti Presidente della società Savoia 1908 S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della F.I.G.C. ("Ove la società sportiva intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale") allora vigente, per aver permesso che la propria società al termine del mercato invernale relativo alla stagione sportiva 2022-2023 trattasse l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Fabio Sperandeo dell'AC Ercolano 1924 (e, in precedenza, dei calciatori Antonio Granata e Giovanni Liberti) per il tramite di un sedicente Agente, tale Sig. Emanuele Mazzocchi (o Marzocchi) di Napoli, il quale però non risulta essere mai stato iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi;

SAVOIA 1908 S.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dall'allora Presidente Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA e dal Sig. Arcangelo SESSA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAVOIA 1908 S.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SAVOIA 1908 S.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 261 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio SANTORO, e della società ASD AMB FROSINONE C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO SANTORO, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società ASD AMB Frosinone C5, in violazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di comunicare all'allenatore sig. Pappa Gino, l'avvenuta notifica presso la società ASD AMB Frosinone C5 della Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 24.8.2023 emessa nell'ambito del procedimento n. 1130 pf 22-23; ciò, tenuto conto che la notifica dell'atto appena specificato è avvenuta presso la sede della ASD AMB Frosinone C5, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti;

ASD AMB FROSINONE C5, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio SANTORO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD AMB FROSINONE C5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio SANTORO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD AMB FROSINONE C5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 514 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano FERRETTI, e della società ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO FERRETTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Vis Santa Maria delle Mole, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 10.12.2023, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara ASD Vis Santa Maria delle Mole - ASD Falaschelavinio disputata lo stesso giorno, valevole per il campionato Under 16 provinciali della Delegazione Provinciale di Roma, leso l'onore, il prestigio ed il decoro propri dell'arbitro che ha diretto tale gara, nonché per l'effetto e più in generale anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, con la pubblicazione di espressioni offensive sulla pagina "commenti" del sito "Tuttocampo";

ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Sebastiano Ferretti all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore PRUITI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE, e dal Sig. Sebastiano FERRETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Sebastiano FERRETTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 319/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 159 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi Mario GARBO, Mario TAMBURELLO, e della società SOCCER ACADEMY P.R. 1964, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI MARIO GARBO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Academy P.R. 1964, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023 e 2023-2024, per avere organizzato e realizzato un "open day" nel mese di giugno 2023 al quale ha partecipato il calciatore minore sig. Andrea Angioni, tesserato per la società A.S.D. Cumiana Sport, in assenza del necessario nulla osta della società di tesseramento, nonché di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; per aver organizzato e realizzato almeno tre "open day" nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttivi Sportivi per aver conferito al sig. Mario Tamburello, nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, il ruolo ed i compiti di direttore sportivo in assenza della necessaria abilitazione;

MARIO TAMBURELLO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Academy P.R. 1964, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportive 2022-2023 e 2023-2024 per aver organizzato e realizzato un "open day" nel mese di giugno 2023 al quale ha partecipato il calciatore minore sig. Andrea Angioni, tesserato per la società A.S.D. Cumiana Sport, in assenza del necessario nulla osta della società di tesseramento, nonché in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; per avere organizzato e realizzato almeno tre "open day" nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttivi Sportivi per avere svolto, nelle

stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, il ruolo ed i compiti di direttore sportivo in assenza della necessaria abilitazione;

SOCCER ACADEMY P.R. 1964, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luigi Mario Garbo e Mario Tamburello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi Mario GARBO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SOCCER ACADEMY P.R. 1964, e dal Sig. Mario TAMBURELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi Mario GARBO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario TAMBURELLO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SOCCER ACADEMY P.R. 1964;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 320/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 252 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GIANNANDREA, Francesco PORLISI, e della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA GIANNANDREA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Nuova Broccostella, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell'art. art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere affidato, nella stagione sportiva 2023-2024 a decorrere dal mese di agosto 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15, al sig. Porlisi Francesco pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FRANCESCO PORLISI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Nuova Broccostella, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2023-2024 a decorrere dal mese di agosto 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della ASD Nuova Broccostella militante nel campionato Under 15, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luca Giannandrea e Francesco Porlisi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GIANNANDREA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, e dal Sig. Francesco PORLISI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca GIANNANDREA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco PORLISI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 321/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 207 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo POLCINO, Matteo LOVISA, Vincenzo ESPOSITO e della società S.S. JUVE STABIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO POLCINO, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell'attività dell'agente sportivo Sig. Bagnoli Andrea per la stipula del contratto sottoscritto e concluso con il calciatore Sig. Bachini Matteo (attività certificata nel contratto depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) seppur in carenza di effettivo conferimento scritto e firmato dall'amministratore della società SS Juve Stabia e per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per aver consentito e comunque non impedito al sig. Matteo Lovisa di esercitare le funzioni tipiche del direttore sportivo nella trattativa finalizzata all'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sig. Bachini Matteo in carenza di iscrizione e tesseramento per tale ruolo, avvenuto solo in data 25 agosto 2023;

MATTEO LOVISA, all'epoca dei fatti soggetto che operava nell'interesse della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell'attività dell'agente sportivo Sig. Bagnoli Andrea per la stipula del contratto sottoscritto e concluso con il calciatore Sig. Bachini Matteo (attività certificata nel contratto depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) seppur in carenza di effettivo conferimento scritto e firmato dall'amministratore della società SS Juve Stabia. Il Sig. Lovisa risponde inoltre della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per aver esercitato le funzioni tipiche del direttore

sportivo nella trattativa finalizzata all'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sig. Bachini Matteo in carenza di iscrizione e tesseramento per tale ruolo, avvenuto solo in data 25 agosto 2023;

VINCENZO ESPOSITO, all'epoca dei fatti tesserato come segretario della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per aver depositato il contratto sottoscritto e concluso tra il calciatore Sig. Bachini Matteo e la soc. SS Juve Stabia (depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) con indicazione nello stesso della presenza del Sig. Andrea Bagnoli come agente sportivo seppur in carenza di effettivo conferimento scritto e firmato dall'amministratore della società SS Juve Stabia al suddetto agente;

SS JUVE STABIA per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall'art. 8, comma 1, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per i comportamenti posti in atto dai Sig.ri Polcino Filippo, Lovisa Matteo ed Esposito Vincenzo così come descritti nei precedenti capi d'incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Filippo POLCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società SS JUVE STABIA, Matteo LOVISA e Vincenzo ESPOSITO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig. Filippo POLCINO, dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig Matteo LOVISA, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo ESPOSITO e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società SS JUVE STABIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 322/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 263 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg.ri Claudio FERRAIOLI, Mattia FRIONI, Dario CAIAZZO e della società ASD POLISPORTIVA TECCHIENA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO FERRAIOLI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Tecchiena dal 10.7.2023 al 28.9.2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo nel quale ha ricoperto la carica di presidente della Polisportiva Tecchiena, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di tecnico della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo nel quale ha ricoperto la carica di presidente della Polisportiva Tecchiena, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Dario Caiazzo, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MATTIA FRIONI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Tecchiena dal 28.9.2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo dal 28.9.2023 al 25.11.2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di tecnico della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo dal 28.9.2023 al 25.11.2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Dario Caiazzo, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DARIO CAIAZZO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Polisportiva Tecchiena, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 fino al 25.11.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Polisportiva Tecchiena militante nel campionato di Promozione, pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD POLISPORTIVA TECCHIENA, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Claudio Ferraioli, Mattia Frioni e Dario Caiazzo all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio FERRAIOLI, Mattia FRIONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD POLISPORTIVA TECCHIENA e Dario CAIAZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio FERRAIOLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mattia FRIONI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Dario CAIAZZO e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA TECCHIENA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 323/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 253 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Tiziana PAGLIARO, e della società ASD ALL SOCCER, avente ad oggetto la seguente condotta:

TIZIANA PAGLIARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. All Soccer, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa indicato nella sezione "dati società" dei fogli di censimento depositati presso il Comitato Regionale Lombardia e relativi alle stagioni sportive 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023 e 2023 - 2024, il codice fiscale e numero di partita IVA n. 07503170966 non appartenenti alla società A.S.D. All Soccer e di titolarità della società A.S.D. Veduggio Calcio con cessazione in data 31.12.2021; il codice fiscale della citata società, infatti, è 94619670154, mentre il numero di partita IVA è 07161280966;

A.S.D. ALL SOCCER, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Tiziana Pagliaro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Tiziana PAGLIARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALL SOCCER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Tiziana PAGLIARO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ALL SOCCER;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 324/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 119 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gennaro SARNATARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO SARNATARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Brothers Napoli, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Brothers Napoli omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Ouedraogo Abdoul Rahman, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Brothers Napoli alle gare A.S.D. Brothers Napoli – A.S.D. Sporting Aminei F.C. del 29.10.2022 ed A.S.D. Vomero Football – A.S.D. Brothers Napoli del 6.11.2022, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Brothers Napoli – A.S.D. Sporting Aminei F.C. del 29.10.2022 ed A.S.D. Vomero Football – A.S.D. Brothers Napoli del 6.11.2022, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Brothers Napoli nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ouedraogo Abdoul Rahman, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro SARNATARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gennaro SARNATARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 325/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 183 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Piero GRADASSI e Emiliano BRANCA, e della società US CITTA' DI PONTEDERA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERO GRADASSI, all'epoca dei fatti, nella stagione sportiva 2022-2023, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2022-2023, affidato e consentito al sig. Emiliano Branca lo svolgimento, in favore della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., della funzione ed attività di direttore sportivo delle squadre militanti nelle categorie Primavera e Juniores, con particolare riferimento alla composizione ed organizzazione dei gruppi squadra, alla selezione ed ingaggio dei calciatori, alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi:

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 91 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2022-2023, consentito, o comunque non impedito, che il sig. Emiliano Branca, tesserato per la società quale dirigente, procacciasse o, comunque, favorisse il tesseramento di giovani atleti, tra i quali certamente Francesco Rogai, Marco Demo, Federico Marruncheddu, Federico Pezzuto, Francesco Di Capua, presso la società U.S. Città di Pontedera S.r.l. previa assunzione da parte dei predetti e prima del tesseramento dell'onere del pagamento delle spese per vitto ed alloggio e pertanto proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale;

EMILIANO BRANCA, all'epoca dei fatti, nella stagione sportiva 2022-2023, dirigente con qualifica di collaboratore tesserato per la società U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere

lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, svolto in favore della società U.S. Città di Pontedera S.r.l. la funzione ed attività di direttore sportivo delle squadre militanti nelle categorie Primavera e Juniores, con particolare riferimento alla composizione ed organizzazione dei gruppi squadra, alla selezione ed ingaggio dei calciatori, alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 91 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, procacciato o, comunque, favorito il tesseramento di giovani atleti, tra i quali certamente Francesco Rogai, Marco Demo, Federico Marruncheddu, Federico Pezzuto, Francesco Di Capua, presso la società U.S. Città di Pontedera S.r.l., proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale, quali il previo impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio, facendo a tal fine sottoscrivere ai genitori dei predetti calciatori scritture private con cui si impegnavano a corrispondere, e che di fatto corrispondevano direttamente in mani dello stesso tramite assegni, bonifici bancari o contanti, le somme di denaro ivi indicate per spese di convitto (euro 7.000,00 da Francesco Rogai, euro 5.500,00 da Marco Demo, euro 3.600,00 da Federico Marruncheddu, euro 5.500,00 da Federico Pezzuto, euro 6.000,00 da Francesco Di Capua) oltre a somme di denaro per abbigliamento sportivo, tesseramento e trasferte (euro 2.000,00 da Francesco Rogai, euro 1.500,00 da Marco Demo, euro 1.500,00 da Federico Pezzuto, euro 2.000,00 da Francesco Di Capua);

US CITTA' DI PONTEDERA S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati, ed in favore della quale hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione, i sigg.ri Piero Gradassi, in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, ed Emiliano Branca, in qualità di dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Piero GRADASSI e Emiliano BRANCA, e dal Sig. Rossano Signorini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US CITTA' DI PONTEDERA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per

il Sig. Piero GRADASSI, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Emiliano BRANCA, e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società US CITTA' DI PONTEDERA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli